

COVID – 19

RACCOLTA DELLE MISURE DI SOSTEGNO REGIONALI

Ultimo aggiornamento 2 settembre 2020

REGIONE Indice dei contenuti	RIFERIMENTO NORMATIVO E SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI
<p>Abruzzo</p> <p><u>Sospensione imposte tasse regionali</u> art. 2 comma 1</p> <p><u>Fondi europei</u> Riprogrammazione e semplificazione procedure art. 2 comma 3 art. 6 co. 7</p> <p><u>Contributi a piccole medie imprese</u> art. 4</p> <p><u>Liquidazione SAL lavori pubblici</u> art. 5 comma 6</p> <p><u>Razionalizzazione leggi regionali</u> art. 6 comma 2</p> <p><u>Sospensione termini procedimenti amministrativi</u> art. 6 comma 6</p> <p><u>Componimento bonario controversie civili e amministrative</u> art. 7</p>	<p>Legge regionale n. 9 del 6 aprile 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sospensione del pagamento di imposte e tasse regionali, fino alla cessazione dello stato di emergenza, senza interessi o maggiori oneri. ▪ Ricognizione risorse impegnate ma non spese per consentire la riprogrammazione dei POR. ▪ Strumenti per migliorare l'accesso al credito e favorire maggiore liquidità (piccole e medie imprese). ▪ Semplificazione, in linea con i Regolamenti (UE), delle procedure di gestione, controllo e rendicontazione, anche attraverso le opportune revisioni ai relativi manuali. ▪ Contributi per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni. ▪ Nel caso di sospensione dei cantieri pubblici le stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dei Sal tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione. ▪ Entro il 30/9/2020 verrà effettuata una ricognizione straordinaria della normativa regionale finalizzata alla razionalizzazione e abrogazione di leggi. ▪ I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al capo II della LR 31/2013 (Legge in materia di procedimento amministrativo), sono ridotti alla metà (fino all'approvazione della legge regionale di razionalizzazione normativa che dovrebbe essere emanata entro il 2020). Sono esclusi i termini previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ▪ La Regione favorisce il componimento bonario del contenzioso in essere con le imprese, sia in materia civile che amministrativa. ▪ Fino al 30 settembre 2020, i pagamenti dovuti alla Regione o enti e società controllate derivanti da sentenze esecutive o atti giudiziari sono

Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione

art. 10

sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono dovuti in ragione della brevità del tempo di sospensione.

- Istituzione di un fondo rotativo fino al 31/12/2021 per la concessione di crediti nella forma di anticipazione di liquidità (a imprese appaltatrici contrattualizzate).

Abruzzo

Legge regionale n. 10 del 3 giugno 2020

Contributo a fondo perduto

Art. 2

- Contributo a fondo perduto per imprese con fatturato non superiore a 1 milione di euro.

Prov.Aut. Bolzano

Legge provinciale n. 9 del 19 agosto 2020

Agevolazioni dell'imposta municipale immobiliare

Art. 4

- Non è dovuta, a determinate condizioni, l'imposta municipale immobiliare (IMI) per i seguenti fabbricati:

a) fabbricati classificati nella categoria catastale D/2, destinati alle attività ricettive;

b) abitazioni della categoria catastale A, nonché immobili della categoria catastale D/8, destinate alle attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale;

c) fabbricati destinati prevalentemente all'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché fabbricati destinati a uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;

d) rifugi alpini;

e) fabbricati classificati nella categoria catastale D/3, destinati ad attività culturali e del tempo libero;

f) fabbricati classificati nella categoria catastale D/6, destinati allo svolgimento di attività sportive;

g) fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, D/3 e D/8 destinati alle attività di somministrazione di bevande, di somministrazione di pasti e bevande e di intrattenimento ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

- In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'imposta municipale immobiliare dovuta per l'anno 2020 è ridotta, a determinate condizioni, del 50 per cento per i seguenti fabbricati:

a) fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, D/1, D/7 e D/10, destinati a un'attività industriale o a un'attività di artigianato;

b) fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e D/8, destinati a un'attività di commercio, tranne i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/8 che sono già esenti ai sensi del comma 1;

c) fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, destinati a un'attività professionale (uffici e studi privati).

Canoni per attività commerciali

Art. 10

Prov.Aut. Bolzano

Proroga titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche

Art. 8

Disposizioni straordinarie per i lavori pubblici valide fino al 14/4/2022

Criteri premianti di aggiudicazione

Procedura negoziata

Accelerazione procedure

- Per favorire la ripresa economica di imprese, operatori economici, associazioni e privati, gli enti locali possono rinunciare ai canoni di locazione o di concessione, ovvero alle somme ad altro titolo loro dovute per l'utilizzo di immobili di loro proprietà chiusi a seguito delle ordinanze emergenziali relative al COVID-19, per il periodo da marzo a giugno 2020 o comunque fino alla riapertura delle attività, qualora i soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019.

Legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020

- Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità **fino al 31 dicembre 2020**.

- I lavori, i servizi e le forniture possono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto compatibile, anche sulla base dei seguenti **criteri qualitativi, sia discrezionali che tabellari**:

- a) impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione della totalità o di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese;
- b) impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione della totalità o di parte della prestazione a imprese localizzate sul territorio provinciale;
- c) impegno da parte del concorrente di acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese;
- d) impegno da parte del concorrente di acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da imprese localizzate sul territorio provinciale;
- e) impegno da parte del concorrente di praticare per le prestazioni affidate in subappalto la percentuale minore di sconto massimo rispetto a quanto previsto dall'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

- Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi è ammesso, se necessario, anche per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie.

- Per gli appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 euro e inferiore alla soglia UE, l'invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.

- Non trova applicazione il comma 11 dell'articolo 27 della LP 17 dicembre 2015, n. 16, ed è sospeso l'obbligo per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo, di corredare l'offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria.

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della

Esecuzione del contratto e pagamenti

Anticipazione del prezzo

Proroga contratti di appalto e concessioni

Artt. 13-23

Calabria
Misure di aiuto alle imprese

Campania
Misure a favore delle imprese

verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa che consenta alla stazione appaltante di risolvere il contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dia esito negativo.

- Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa statale, l'esecuzione in via d'urgenza è altresì consentita per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
- Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese esecutrici negli appalti di lavori, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunto il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal direttore/dalla direttrice dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
- Anche in deroga alle previsioni contrattuali, al fine di sostenere le imprese fornitrici negli appalti di forniture, si procede con il pagamento in acconto dell'80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/dalla direttrice dell'esecuzione del contratto, benché non ancora inventariate.
- Sul valore dei contratti d'appalto di lavori, nonché dei servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, che potrà essere aumentato fino al 40 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La disposizione si applica soltanto per i contratti non ancora stipulati alla data di entrata in vigore della legge provinciale.
- Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione può essere prorogata per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine eventualmente previsto nell'opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara.

DGR n. 30 dell'1 aprile 2020

- Misure di sostegno alla liquidità: Istituzione di un Fondo "Liquidità Calabria" per la concessione di prestiti alle imprese a tassi agevolati;
- Misure di sostegno del capitale circolante e/o delle perdite subite;
- Misure di sostegno alla liquidità sotto forma di garanzia.
- Strumenti Finanziari FSE 2014/2020: forme di sostegno alle piccole imprese.

DGR n. 144 del 17 marzo 2020

Decreto dirigenziale n. 36 del 23 marzo 2020

- Semplificazione delle procedure per il **pagamento e la liquidazione dei SAL** che consenta il pagamento a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti nei decreti di ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali.
- Previsione di una generale sospensione ovvero proroga dei termini temporali di attuazione di tutti i procedimenti amministrativi in essere relativi a programmi comunitari e nazionali.

<p>Campania</p> <p><u>Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania</u></p>	<p>DGR n. 170 del 7 aprile 2020 DGR n. 172 del 7 aprile 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bonus Microimprese a fondo perduto
<p>Emilia Romagna</p> <p><u>Contributi a fondo perduto per riqualificazione strutture turistiche</u></p> <p>art. 4</p>	<p>Legge regionale n. 1 del 29 maggio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Regione può concedere contributi a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi.
<p>Emilia Romagna</p> <p><u>Ricostruzione post-sisma: previsione straordinaria di deposito di SAL per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere</u></p>	<p>Ordinanza n. 14 del 29 maggio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconoscimento della presentazione di SAL corrispondenti allo stato maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell'emergenza epidemiologica, e possibilità di liquidare parzialmente i Sal finali in attesa dell'esito di tutte le verifiche e i controlli. ▪ Con l'obiettivo di poter garantire la liquidità alle imprese esecutrici impegnate nella ricostruzione è ammessa la possibilità di presentare e vedersi liquidato uno stato di avanzamento corrispondente allo stato di consistenza del cantiere alla data di sospensione dello stesso.
<p>Friuli Venezia Giulia</p> <p><u>Proroga termini</u></p> <p>Art. 1</p> <p><u>Proroga titoli edilizi e altri atti abilitativi edilizia</u></p> <p>art. 4 comma 2</p>	<p>Legge regionale n. 5 del 1 aprile 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020. ▪ I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020. ▪ I titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dell'emergenza, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.
<p>Friuli Venezia Giulia</p> <p><u>Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali</u></p> <p>Artt. 56-57</p>	<p>Legge regionale n. 13 del 29 giugno 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ finanziamenti per l'anno 2020 finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. I finanziamenti possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico. ▪ finanziamenti per l'anno 2020 agli Enti locali per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19. I finanziamenti possono

	<p>essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.</p>
<p>Friuli Venezia Giulia <u>Pagamento anticipato SAL</u></p>	<p>Circolare del 27 marzo 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazioni per il pagamento dei SAL relativi ai lavori eseguiti con invito a dar corso con urgenza alla modifica consensuale tra le parti delle previsioni contrattuali in essere in materia di pagamenti, introducendo un paragrafo che consenta eccezionalmente il pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione per qualsiasi importo.
<p>Lazio <u>Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori e spese tecniche</u></p>	<p>DGR n. 165 del 7 aprile 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le strutture regionali committenti di lavori pubblici devono provvedere alla emissione dei certificati di pagamento anticipatamente rispetto alle condizioni stabilite nei capitolati speciali d'appalto ovvero nei contratti ogni volta che l'impresa esecutrice ne faccia richiesta.
<p>Lazio <u>Concessione di contributi a fondo perduto, in conseguenza dei danni causati dall'emergenza COVID-19, a favore di imprese del settore turistico</u></p>	<p>DGR n. 239 dell'8 maggio 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MISURA 1 - bonus contributo a fondo perduto a favore delle Strutture ricettive Alberghiere, Extra-alberghiere e all'Aria aperta, del Lazio, gestite in forma imprenditoriale; ▪ MISURA 2 - bonus contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di viaggi e turismo della regione Lazio; ▪ MISURA 3 - bonus contributo a favore di Strutture ricettive Extralberghiere del Lazio, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale;
<p>Lombardia <u>Differimento di termini e sospensione dell'efficacia di atti in materia di governo del territorio</u></p>	<p>Legge regionale n. 18 del 7 agosto 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E' prorogata la validità: <ol style="list-style-type: none"> a) di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza; b) delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza. ▪ Le scadenze dei termini previsti agli articoli 8-bis, commi 1 e 2, e 40-bis, comma 1, primo e quarto periodo, della L.R. 12/2005, nonché del termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e ad altre leggi regionali), differite in applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), sono prorogate fino al 31 dicembre

2020.

- L'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale relative ai criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2-quinquies, della L.R. 12/2005 è sospesa per novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia delle stesse deliberazioni per consentire e agevolare le valutazioni di competenza dei comuni, ai fini della relativa applicazione.

Lombardia

Proroga termini

Art. 1

Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2020

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del DL 18/2020 i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio **sono differiti al 31 luglio** e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio **sono differiti al 30 settembre**.
- Con DGR 3013 del 30/3/2020 è stato disposto il differimento di termini amministrativi di competenza della Giunta.

Lombardia

Misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale

Legge regionale n. 9 del 4 maggio 2020

- Assegnazione risorse è per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale.

Lombardia

Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese

DGR n. 11/3310 del 5 maggio 2020

- L'intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese (tra cui quelle del settore edile) che sono state oggetto di chiusura obbligatoria al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell'attività.

Marche

Fondi regionali straordinari

Artt. 2-4

Legge regionale n. 20 del 3 giugno 2020

- Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico.
- Fondo straordinario di sostegno alle imprese.

Marche

Fondi europei: semplificazioni per l'utilizzo

DGR n. 350 del 16 marzo 2020

- Previsione di misure per agevolare l'avvio, la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi europei, anche attraverso meccanismi di deroga rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro attuazione.

Piemonte

Rilancio attività edilizia

Art. 18

Legge regionale n. 13 del 29 maggio 2020

- Stanziamento di risorse ai Comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese a copertura di una quota del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione fino a un massimo di euro 50.000; lo stanziamento non può superare oltre il 50% per la nuova edificazione e raggiunge il 100% negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Sono esclusi i contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del TU Edilizia.

Riprogrammazione risorse ex-Gescal

- Riprogrammazione risorse relative a programmi costruttivi non ancora conclusi da indirizzare sempre al ripristino e alla manutenzione del

Art. 19

**Disposizioni in materia di
lavori pubblici**
art. 41-42

**Misure straordinarie e
temporanee per il rilancio
dell'edilizia in vigore dal
28/5/2020 al 31/1/2022**
Artt. 60-73

patrimonio di edilizia sociale dei comuni e delle ATER.

- In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 LR 18/1984 per i programmi di intervento approvati dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, i contributi in conto capitale agli enti territoriali e alle loro forme associative sono erogati nella misura del 40% all'aggiudicazione definitiva dei lavori, di un ulteriore 50% alla presentazione dello stato di avanzamento corrispondente al 50% dei lavori e del 10% o il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
- Al fine di consentire la più rapida erogazione delle quote dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 18/1984, fino al 31 dicembre 2021 la liquidazione e il pagamento sono effettuati sulla base della presentazione di autocertificazione della stazione appaltante attestante la sussistenza delle condizioni richieste per la quota corrispondente, con esclusione della quota finale, per la quale deve essere presentata tutta la rendicontazione come previsto negli atti di finanziamento.
- È autorizzato alle amministrazioni beneficiarie di contributi ai sensi della legge regionale 18/1984, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per far fronte alla maggiori spese connesse all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.
- Semplificazione documentale per le **varianti strutturali** ai piani regolatori generali.
- Riduzione dei termini di conclusione delle **conferenze di copianificazione**.
- Estensione dell'ambito di applicazione delle **varianti parziali** ai prg.
- **Estensione delle modifiche che non costituiscono variante**.
- Negli insediamenti urbani aventi carattere storico e/o paesaggistico, gli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria sono consentiti anche con **sagoma diversa**.
- Ammessi cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriali.
- Riduzione a 60 gg. del termine per l'accoglimento o il rigetto dei Piani esecutivi di iniziativa privata.
- I pareri di competenza della Commissione regionale per gli insediamenti storico-artistici o paesaggistici sono attribuiti alle Commissioni locali per il paesaggio che si esprimono entro 45 gg dalla richiesta.
- Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza dopo il 31/01/2020 sono prorogate fino al loro rinnovo e comunque non oltre il 31/12/2020.
- Previsione di semplificazioni nella formazione dei piani territoriali regionali, provinciali, della città metropolitana, delle aree protette e di settore.
- **Riduzione dei termini dei procedimenti relativi alla LR 16/2018 sulla rigenerazione urbana regionale**.
- Applicazione diretta delle destinazioni d'uso compatibili e complementare previste a livello regionale ai Prg che non le hanno già

Misure di semplificazione per il rilancio dell'edilizia

Artt. 74-83

DURC

Art. 84

Piemonte

Disposizioni in materia di appalti e concessioni

Art. 75

Agevolazioni ai concessionari di beni del demanio idrico della navigazione interna

Art. 90

Puglia

Proroga autorizzazioni commerciali

Art. 2

definite.

- In deroga al Regolamento edilizio tipo regionale, la distanza fra edifici è calcolata in modo ortogonale (lunghezza del segmento congiungente i due fili di fabbricazione).
- Previsione di agevolazioni finanziarie ai comuni per l'adeguamento della strumentazione urbanistica.
- La rilocalizzazione degli abitati da trasferire avviene con variante semplificata al Prg.
- Possibilità di ridurre l'ampiezza delle fasce di rispetto dei laghi, fiumi e torrenti.
- Previsione delle **tolleranze esecutive** (non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 % delle misure previste nel titolo abilitativo, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari).
- Previsione della possibilità di attribuire agli immobili privati e pubblici destinazioni d'uso temporanee.
- Previsioni di semplificazioni nel rilascio di nuove concessioni minerarie.
- **Estensione dell'ambito di applicazione del recupero dei sottotetti.**
- Previsione di incentivi urbanistici per la realizzazione di sale cinematografiche.
- I DURC in scadenza al 15 giugno 2020 conservano validità fino al 30 novembre 2020.

Legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020

- Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e, comunque, fino al 31 dicembre 2020, i soggetti aggiudicatori della Regione possono introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte e relativa attribuzione di punteggi, nei confronti degli operatori economici che, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione dell'appalto o della concessione, si impegnano a utilizzare, in misura prevalente, manodopera o personale a livello regionale, attribuendo un peso specifico alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni, in ottemperanza alle esigenze inderogabili di promozione della continuità dei livelli occupazionali e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea
- Al fine di favorire l'adeguamento alle misure di distanziamento sociale e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, i comuni e le gestioni associate concedono a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020, un ampliamento delle superfici demaniali già concesse ai sensi della legge regionale 2/2008, per il posizionamento di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni.

Legge regionale n. 26 dell'1 agosto 2020

- Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, le autorizzazioni all'apertura delle grandi strutture di vendita in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, anche per effetto di proroghe già concesse, sono ulteriormente prorogate di due anni. Detta

Deroga temporanea agli standard strutturali delle strutture residenziali socio sanitarie

Art. 20

Puglia

Misure socio economiche
Rinvio a delibera di Giunta

Sospensione e differimento tributi regionali
Rinvio a delibera di Giunta

Puglia

Misure urgenti per il sostegno alle attività economiche

Puglia

Pagamenti anticipati SAL

Puglia

Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione

Sardegna

Strumenti per promuovere la crescita economica

proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Si intendono altresì prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore della legge le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di entrata in vigore della presente disposizione

- Durante il periodo emergenziale dovuto al Covid-19, gli standard strutturali delle strutture socio sanitarie, genericamente intese, possono essere temporaneamente derogati al fine di garantire il previsto isolamento e distanziamento sociale dei pazienti. Tale deroga è consentita solo ed esclusivamente nei limiti della ricettività autorizzata alla struttura.

Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020

- La Giunta è autorizzata ad adottare appositi provvedimenti amministrativi per fronteggiare le conseguenze socio-economiche dovute alla pandemia COVID-19.

- La Giunta può sospendere o differire con apposita delibera il termine per l'adempimento degli obblighi tributari.

DGR n. 283 del 5/3/2020

1. sospensione fino a sei mesi dei mutui concessi dall'Amministrazione Regionale per le imprese che ne faranno richiesta;
2. traslazione di dodici mesi, per le imprese che ne faranno richiesta, dei monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla Regione nell'ambito della misure denominate Contratti di Programma, P.I.A. Piccole imprese, P.I.A. Medie imprese, P.I.A. Turismo;
3. istituzione della sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, al fine di liberare liquidità alle imprese.

Direttiva del Presidente della Regione

- Liquidazione SAL a richiesta degli aventi titolo per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di importo previsti dal contratto o dal capitolato.

DGR n. 524 dell'8/4/2020

- Si prevede l'attivazione di interventi a sostegno del sistema economico-produttivo con misure finalizzate a mettere a disposizione del sistema imprenditoriale la maggiore quantità possibile di liquidità finanziaria e un sostegno finanziario temporaneo da utilizzare anche nel periodo successivo al superamento della crisi sanitaria.

Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020

Per promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna la Giunta regionale, può:

:

Art. 3

- a) costituire fondi;
- b) sottoscrivere convenzioni con intermediari;
- c) emettere titoli;
- d) sostenere e agevolare economicamente gli investimenti;
- e) istituire sussidi diretti;
- f) sottoscrivere quote sociali;
- g) sviluppare circuiti alternativi di pagamento;
- h) promuovere interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese.

Art. 7

L'Amministrazione regionale adotta, inoltre, ogni determinazione utile all'adeguamento, modifica e semplificazione dei procedimenti amministrativi di attuazione e alla rimozione di ogni ostacolo burocratico

Disposizioni in materia di opere pubbliche

- Fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti concedono un pagamento in acconto fino al 30 per cento del corrispettivo dovuto sul residuo dei lavori, in corso di esecuzione, ancora da effettuare nell'ambito di contratti pubblici, di atti aggiuntivi e di atti di sottomissione già stipulati. L'importo è erogato all'appaltatore entro quindici giorni dalla richiesta ed è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

Art. 33

Contributo finanziario mutuatari

- E' autorizzata la concessione di un contributo finanziario ai mutuatari già beneficiari del contributo regionale per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione con rate in scadenza in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento degli interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate, richiesta dal mutuatario. La sospensione non può superare i diciotto mesi.

Sardegna

Legge regionale n. 20 del 13 luglio 2020

Misure per il sostegno al sistema produttivo regionale

- La Regione è autorizzata alla costituzione di un apposito strumento finanziario, di natura rotativa, finanziato con risorse regionali, nazionali e dell'Unione europea, finalizzato a favorire l'accesso al credito per i soggetti che svolgono attività economica con sede operativa in Sardegna.

Sardegna

Direttiva Ass. LL.PP. prot. 1170 del 18 marzo 2020

Direttiva Ass. LL.PP. prot. 1653 del 24 aprile 2020

Pagamenti anticipati SAL

- Liquidazione SAL a richiesta degli aventi titolo per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di importo previsti dal contratto o dal capitolato.

Maggiori costi

- Maggiori costi per la sicurezza: possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare risorse facenti parte delle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera.

Sardegna

DGR n. 19/15 del 10 aprile 2020

Fondi europei: semplificazione

- Previsione di semplificazioni per accelerare le procedure in corso finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese.

Sardegna

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: ricognizione risorse da destinare ad interventi per il rilancio del settore edile

DGR n. 29/6 del 12 giugno 2020

- Per il rilancio del settore edile si propone una rimodulazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Sicilia

Sospensioni pagamenti

Art. 5

Sospensione pagamento contributi di costruzione

Art. 18

Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020

- Previsione della possibilità di adottare provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali.
- **Fino al 31 agosto 2020, è sospesa la corresponsione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi** previsti dall'articolo 8, commi 5 e 6, (e cioè densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, ecc.), nonché dall'articolo 9 (e cioè interventi su immobili a destinazione diversa dalla residenza) della legge regionale n. 16/2016 per i quali è stata presentata istanza di permesso di costruire in corso di istruttoria da parte del competente ufficio comunale alla data di approvazione della presente legge. **La sospensione si applica anche in caso di rateizzazione del pagamento dei contributi.**

Sicilia

Pagamenti SAL

Direttiva Ass. Infrastrutture n. 2385 del 13 marzo 2020

- Liquidazione SAL a richiesta degli aventi titolo per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni di importo previsti dal contratto o dal capitolato.

Toscana

Proroga diritti edificatori

Proroga termini strumenti di pianificazione

Artt. 1-2

Legge regionale n. 31 del 29 maggio 2020

- **Proroga di 1 anno dell'efficacia dei diritti edificatori** (normale durata 5 anni) in scadenza fra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.
- **Proroga di 6 mesi dei termini dei procedimenti di formazione dei piani territoriali e urbanistici** già avviati alla data di entrata in vigore della legge regionale (6 giugno 2020) o avviati entro il 31 dicembre 2020. Il periodo di sospensione previsto dalla normativa statale è ricompreso nei 6 mesi di proroga.

Toscana

Misure a favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali

DGR n. 421 del 30 marzo 2020

- I termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza.
- Per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate.
- Previsione dell'aggiornamento dei cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali.

Prov. Aut. Trento

Contributi straordinari

Artt. 4-5

**Conferenza di servizi
(fino al 31/12/2021)**

Art. 16, comma 1

Semplificazioni procedurali

Art. 16, comma 2

**Proroga validità piani
attuativi**

Art. 41

**Misure straordinarie per
l'edilizia valide fino al
31/12/2021**

Art. 42

Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020

- Previsione di contributi straordinari a favore degli operatori economici per sostenere i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale.
- La conferenza di servizi è indetta e svolta in modalità telematica dalla struttura provinciale o amministrazione competente in via principale.
- La Giunta può adottare misure per la semplificazione dei procedimenti, anche con ampio ricorso ad **autocertificazioni**. Resta fermo quanto previsto in materia di governo del territorio.
- I comuni possono **prorogare l'efficacia dei piani attuativi** d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata scaduti tra il 21 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge (14 maggio 2020)
- **Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio.** Questo vale anche per le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
- Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di 45 giorni dalla presentazione della domanda.
- Il comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi che deve concludersi al massimo entro 45 giorni senza possibilità di deroghe. La norma si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, su richiesta del proponente.
- Il termine del procedimento del permesso di costruire non può essere prolungato in presenza di progetti di particolare complessità e rilevanza.
- **I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione.** La norma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.
- In caso di Scia condizionata, le p.a. competenti devono rilasciare gli atti di assenso entro 45 giorni dalla richiesta.
- **Le Scia perdono efficacia decorsi 7 anni dalla data di presentazione.** La norma si applica anche alle Scia presentate prima della data di entrata in vigore della legge e ancora efficaci.
- **La dichiarazione di ultimazione lavori è presentata entro 1 anno dalla**

fine dei lavori.

- Possibilità di rateizzare sanzioni pecuniarie in caso di omessa comunicazione di attività edilizia libera e Cila
- **Possibilità di rateizzare (max 36 rate) fino al 100% del contributo di costruzione, senza l'obbligo di prestare garanzie finanziarie**
- Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento da esercizi alberghi a extralberghieri
- Erogazione da parte della Provincia di contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali sospese dai provvedimenti che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021. Il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda.

Contributi ai locatori di immobili produttivi, commerciali, professionali o del terzo settore

Art. 7

Prov. Aut. Trento

Misure per investimenti delle imprese

Art. 38

Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza

Art. 55

Esenzione contributo di costruzione

Art. 56

Termini relativi alla pianificazione urbanistica

Art. 57

Legge provinciale n. 6 del 6 agosto 2020

- Sostegno ai piccoli e medi operatori economici operanti in provincia di Trento mediante misure dirette all'acquisizione di fabbricati da destinare alla propria attività economica con le modalità previste dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2020.
- Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza in deroga alla disciplina in materia di cambio d'uso.

- Sospensione dell'obbligo di corrispondere il contributo di costruzione per gli interventi di cui all'articolo 88, comma 1, lettera d bis), della legge provinciale per il governo del territorio 2015 fino al 31 dicembre 2021
- Fino al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione definitiva del piano regolatore generale (PRG) e delle sue varianti è di 240 giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della legge provinciale per il governo del territorio 2015; per le varianti urgenti e non sostanziali il termine previsto da questo comma è ridotto della metà.

Prov. Aut. Trento

Disposizioni di semplificazione e accelerazione per i lavori pubblici

Legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 DPP 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg

- Previsione di disposizioni specifiche e straordinarie valide per tutta la durata dello stato di emergenza per l'affidamento dei lavori pubblici e degli incarichi professionali e per l'accelerazione delle procedure di affidamento.
- Riconoscimento quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Artt. 2 - 7ter

- La realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche.
- Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici possono operare in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici.

Valle d'Aosta

Legge regionale n. 8 del 13 luglio 2020

Riprogrammazione delle opere pubbliche

Art. 35

Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale

Art. 41

Bonus alle imprese per la ripresa delle attività

Art. 50

Contributi per il settore turistico-ricettivo e commercio

Art. 52

Contributi per il settore dell'industria, dell'artigianato, delle attività professionali e della formazione professionale

Art. 56

Semplificazioni in materia di contratti pubblici

- La Regione promuove un piano straordinario di interventi, al fine di riattivare la filiera dell'edilizia finalizzato a garantire la riconversione ecologica dell'economia regionale predisposto in base ai criteri dell'utilità per i cittadini e i territori, del miglioramento della sicurezza sismica, idrogeologica e sanitaria, dell'innovazione nel sistema della mobilità, di un minore consumo delle risorse naturali e di materia, della transizione energetica.
- Per l'anno 2020 i contributi agli investimenti agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi sono incrementati.
- Concessione di un bonus/contributo a fondo perduto, una tantum e non ripetibile, alle imprese, singole o collettive, iscritte nel registro imprese, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, ivi comprese le società cooperative e consortili e agli esercenti attività professionali, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
- Limitatamente al 2020, alle imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività.
- Limitatamente al 2020, alle imprese industriali e artigiane, singole e collettive ivi comprese le società cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, e agli esercenti attività professionale, in forma singola o associata, titolari di partita IVA, con sede legale o operativa in Valle d'Aosta, nonché agli enti di formazione iscritti all'Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale, sono concessi contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività.
- Fino al 31 dicembre 2020 l'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35

Art. 77

del D.Lgs. 50/2016 può avvenire secondo le seguenti modalità, semplificate.

- Per fronteggiare la crisi di liquidità degli appaltatori è consentito concedere un'ulteriore anticipazione del prezzo, fino al 20%, sul valore del contratto di appalto, con le modalità previste dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016. Fuori dai predetti casi, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 40 per cento del prezzo e, comunque, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato avvio all'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto senza aver usufruito di anticipazioni.
- Per i contratti pubblici in corso di esecuzione è consentita ogni modifica necessaria ad adeguare le modalità di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni tecniche e organizzative non previste dai documenti di gara e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni, per la tutela della continuità del rapporto contrattuale e il perseguimento delle finalità di pubblico interesse della stazione appaltante. Nell'autorizzare le modifiche, il responsabile unico del procedimento indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale.
- In considerazione delle mutate priorità di attuazione degli interventi inseriti nella programmazione regionale dei lavori pubblici 2020/2022 determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentita una diversa ripartizione delle risorse economiche stanziare nel bilancio regionale.

Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi

Art. 78

- In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dai relativi provvedimenti attuativi, dai piani regolatori comunali e dai regolamenti comunali, sono definite modalità semplificate per la realizzazione di opere e interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.

Proroga di termini in materia urbanistica

Art. 79

- In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 5, della L.R. 11/1998, per i permessi di costruire rilasciati o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per l'inizio dei lavori è di tre anni e quello per la conclusione dei lavori è di cinque anni dall'inizio dei lavori, indipendentemente dalla quota altimetrica. È sempre fatta salva la proroga dei permessi di costruire per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, della L.R. 11/1998. Sopra i 1500 metri di quota il termine per la conclusione dei lavori è di 7 anni.
- Per tutte le SCIA presentate dalla data di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2020, le autorizzazioni, i pareri o gli atti di assenso

dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, lettera a), della L.R. 11/1998 sono rilasciati entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

- In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, della L.R. 11/1998, per tutte le SCIA presentate o in corso di validità nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ultimazione dei lavori deve avvenire nel termine di quattro anni dalla data di presentazione.
- Dalla data di entrata in vigore della presete legge e fino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 63-ter, comma 1, della L.R. 11/1998 è di centoventi giorni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.
- In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, della L.R. 11/1998, i piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata e pubblica di cui agli articoli 49 e 50 della medesima legge, i cui termini di validità siano in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono automaticamente prorogati di un anno.

Contributi per i permessi di costruire

Art. 80

- Per tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione può essere rateizzato, su richiesta dell'interessato, in non più di sei rate semestrali.
- I proventi dei contributi per i permessi di costruire e di quelli derivanti dall'irrogazione delle sanzioni ad essi relative possono essere utilizzati, in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 2020, per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ulteriori semplificazioni

Art. 81

- Non sono soggetti ad autorizzazione di vincolo idrogeologico gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della medesima legge, ricadenti nelle zone di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della L.R. 11/1998.
- Le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, rilasciati ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), e della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), in scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di un anno, dalla data di originaria scadenza, a condizione che non abbiano formato oggetto di precedenti proroghe.
- Sono prorogate di un anno, dalla data di originaria scadenza, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), riguardanti le discariche per rifiuti speciali inerti, di titolarità pubblica, presenti nel territorio regionale, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, previo adeguamento delle relative garanzie finanziarie da parte del gestore.

Valle d'Aosta

Legge regionale n. 5 del 21 aprile 2020

Fondo di rotazione finanziamenti a tasso agevolato

- Al fine di sostenere e promuovere il rilancio delle piccole e medie realtà economiche regionali che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, versano in condizioni di carenza di liquidità è costituito un Fondo di rotazione regionale presso FINAOSTA S.p.A. per la concessione

Art. 3

**Indennizzo a fondo perduto
locazione immobili
commerciali e produttivi**

Art. 6

di finanziamenti di natura agevolata.

- Indennizzo a fondo perduto pari al 40% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro ai soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale.